Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

(Ordinanza sulla consulenza agricola)

del 3 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5, nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr), *ordina*:

Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. gli obiettivi e i compiti:
 - 1. della centrale di consulenza nazionale,
 - 2. dei servizi di consulenza dei Cantoni,
 - dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni sovraregionali o nazionali attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizzazioni);
- i requisiti del personale specializzato della centrale di consulenza e dei servizi di consulenza;
- gli aiuti finanziari alla centrale di consulenza e ai servizi di consulenza delle organizzazioni;
- d. gli aiuti finanziari per progetti di consulenza e per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.

Sezione 2: Obiettivi e compiti della consulenza

Art. 2 Obiettivi della consulenza

¹ La consulenza sostiene le persone secondo l'articolo 136 capoverso 1 LAgr nei loro sforzi per:

- a. produrre generi alimentari sani di alta qualità;
- b. essere competitive e orientarsi al mercato;

RU 2021 684

1 RS 910.1

- salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio e promuovere la loro protezione:
- d. svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dello spazio rurale;
- e. promuovere la qualità della vita e la posizione sociale delle persone attive nell'agricoltura.
- f. attuare le misure di politica agricola.
- ² La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l'agricoltura possa incrementare, con spirito professionale, innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nello spazio rurale nonché le prestazioni sostenibili delle aziende.
- ³ La consulenza promuove in particolare:
 - a. il perfezionamento professionale e lo sviluppo personale delle persone secondo l'articolo 136 capoverso 1 LAgr;
 - la diffusione di informazioni adeguate alla pratica per le persone attive nell'agricoltura e per l'esecuzione;
 - c. lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica nonché all'interno del settore agricolo e di quello dell'economia domestica rurale;
 - d. la collaborazione dell'agricoltura con altri settori nell'ambito dello sviluppo dello spazio rurale, della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse naturali.
- ⁴ La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.

Art. 3 Coordinamento

Le istituzioni di cui all'articolo 1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottenere il massimo beneficio possibile della consulenza per la filiera agroalimentare.

Art. 4 Compiti della centrale di consulenza

La centrale di consulenza ha i compiti seguenti:

- a. elabora e valuta metodi per la consulenza e il perfezionamento professionale nonché appronta basi e dati;
- introduce i consulenti alla loro professione e si occupa del loro perfezionamento professionale;
- c. elabora informazioni e conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla pratica, dall'amministrazione pubblica, dai mercati e dalle organizzazioni, sviluppa documentazione e mezzi ausiliari orientati all'applicazione e li diffonde;
- d. sostiene i servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni nonché altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo nonché in relazione a progetti innovativi;
- e. promuove la collaborazione tra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare assumendo a tal fine funzioni di rete.

Art. 5 Agridea

- ¹ Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell'articolo 136 capoverso 3 LAgr.
- ² È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.
- ³ Agridea sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.
- ⁴ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura stipulano una convenzione sulle prestazioni nella quale indicano ad Agridea i campi d'attività prioritari e attività specifiche.

Art. 6 Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni

- ¹ I servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:
 - a. salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio nonché conseguimento di obiettivi ambientali;
 - b. sviluppo dello spazio rurale e potenziamento di catene del valore;
 - c. accompagnamento del cambiamento strutturale;
 - d. produzione sostenibile e qualità dei prodotti;
 - e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola, digitalizzazione, orientamento al mercato e competitività;
 - f. sviluppo della professionalità, dello spirito imprenditoriale e promozione dell'innovazione
- ² Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:
 - a. acquisizione di basi e dati;
 - b. informazione e documentazione;
 - c. manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale;
 - d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;
 - e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi;
 - interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.

Art. 7 Requisiti del personale specializzato

Il personale specializzato di Agridea e dei servizi di consulenza di organizzazioni ha acquisito le più recenti competenze tecniche e qualifiche metodologiche-didattiche necessarie all'esercizio dell'attività.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea

- ¹ Nell'ambito dei crediti autorizzati, sulla base della convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 5 capoverso 4, l'UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all'articolo 4.
- ² La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l'UFAG e Agridea. Questo disciplina l'importo dell'aiuto finanziario nel quadro dei mezzi finanziari autorizzati dal Parlamento, la durata dell'aiuto finanziario e il resoconto annuale.
- ³ Agridea fa un resoconto annuale all'UFAG sulle sue attività e sull'impiego dei mezzi finanziari. A tal fine fornisce all'UFAG i documenti seguenti:
 - a. il rapporto d'esercizio;
 - b. il consuntivo;
 - c. il preventivo;
 - d. il programma d'attività annuale;
 - e. il rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi secondo la convenzione sulle prestazioni;
- ⁴ Per l'adempimento dei suoi compiti può ricorrere a prestazioni di terzi.

Art. 9 Aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni

- ¹ Nell'ambito dei crediti autorizzati, l'UFAG concede aiuti finanziari ai servizi di consulenza di organizzazioni se:
 - a. sono attivi almeno in un'intera regione linguistica o a livello nazionale;
 - b. sono attivi in ambiti speciali in cui Agridea e i servizi di consulenza dei Cantoni non lo sono principalmente; e
 - c. coordinano il loro lavoro con Agridea e con i servizi di consulenza dei Cantoni o con organizzazioni specializzare intercantonali.
- ² L'UFAG stipula un contratto con l'organizzazione. Questo disciplina l'importo e la durata dell'aiuto finanziario nonché il resoconto annuale.
- ³ L'organizzazione presenta all'UFAG un rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi stabiliti nel contratto e sull'impiego dei mezzi finanziari.

Art. 10 Aiuti finanziari per progetti di consulenza

- ¹ Nell'ambito dei crediti autorizzati, l'UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari per l'esecuzione di progetti di consulenza.
- ² I progetti di consulenza sono finalizzati allo sviluppo di nuovi contenuti o metodi di consulenza.

- ³ Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare la rilevanza dal profilo della politica agricola o i benefici attesi per la pratica, la qualità dal profilo metodologico del procedimento, la diffusione sovraregionale o nazionale dei risultati nonché la competenza tecnica dei richiedenti.
- ⁴ Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili.
- ⁵ L'UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l'importo e la durata dell'aiuto finanziario nonché il resoconto.
- ⁶ Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull'impiego dei mezzi finanzia-ri.

Art. 11 Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi

- ¹ L'UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
- ² Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell'ottica di progetti di sviluppo regionale di cui all'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a e 77b LAgr.
- ³ Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:
 - a. l'orientamento degli obiettivi del progetto, degli obiettivi parziali, delle fasi d'intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;
 - b. le competenze e le responsabilità dei promotori; e
 - c. il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore.
- ⁴ Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accertamenti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 novembre 2007² sulla consulenza agricola è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

² [RU **2007** 6215; **2015** 1757; **2017** 6105]

⁵ L'UFAG emana una decisione.